



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA al contratto collettivo integrativo 2024-2025

RISORSE DECENTRATE 2024 - PERSONALE DI QUALIFICA NON DIRIGENZIALE

La presente relazione:

- è predisposta ai sensi degli articoli 40, comma 3-sexies e 40-bis, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e dell'articolo 8 comma 7 del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022;
- è redatta in conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e nelle Note applicative della medesima circolare pubblicate il 12 marzo 2013 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato;
- è opportunamente adattata alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 e con il CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022.

MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il Commissario straordinario dell'Ente con i poteri della Giunta, con determinazione n. 13 del 27/02/2024, ha provveduto a costituire, in via provvisoria, il fondo delle risorse decentrate del personale camerale di qualifica non dirigenziale per l'anno 2024, in attuazione dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, in complessivi € **400.807,69**. Tale importo, come precisato, non è comprensivo dei residui di parte stabile anno 2023 che verranno calcolati e aggiunti successivamente, unitamente ad altre eventuali risorse di natura variabile, con provvedimento dirigenziale previa certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto delle risorse decentrate in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti.

L'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 ha modificato, con decorrenza 1° gennaio 2017, il limite da osservare per la costituzione del fondo.

L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n. 208 è abrogato. La disposizione citata prevedeva la riduzione proporzionale del fondo in base alle cessazioni di personale.

Soppressa tale riduzione, il fondo nelle sue componenti stabili e variabili, ad eccezione delle risorse che sono considerate escluse dal limite, non potrà superare l'importo del fondo 2016 dato dalla sommatoria dei fondi delle preesistenti Camere di Avellino e Benevento (al netto delle riduzioni proporzionali per cessazioni riferite a quell'anno) e pari ad € 459.213,35 (limite 2016 Fondo CCIAA Irpinia Sannio).

Si specifica che con la sottoscrizione, in data 16 novembre 2022, del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019- 2021, la disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del fondo risorse



decentrate è ora contenuta nell'art. 79, il quale riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione delle stesse continuando a distinguerle in risorse stabili e risorse variabili, con le medesime caratteristiche rispettivamente di certezza/continuità e di eventualità già definite in precedenza, e disapplica la precedente disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.

Di seguito si procede con la definizione ed illustrazione delle risorse decentrate per l'anno 2024.

SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E DI STABILITA'

L'art. 79 c. 1 lett. a) del CCNL 16.11.2022 prevede una conferma delle risorse stabili già definite dal precedente contratto collettivo sulla base "dell'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018".

Sulla base delle suddette indicazioni, le risorse stabili già definite dal precedente contratto collettivo del 21.05.2018 per le ex Camere di Commercio di Avellino e di Benevento, come previste dalla delibera di Giunta Camerale n. 1/21 adottata nella seduta del 24 ottobre 2022, sono le seguenti:

- € **322.334,86** ai sensi dell'art. 67, comma 1, per l'Importo Unico Consolidato (IUC)
- € **5.242,00** ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a)
- € **9.059,98** ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b)
- € **16.792,03** ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c), per l'incremento delle risorse relative alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) già in godimento al personale cessato dal servizio negli anni precedenti

Le suddette risorse sono incrementate, ai sensi dell'art. 79 comma 1 del CCNL 16.11.2022, dai seguenti importi:

- **lett. b)** un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018.
Il personale destinatario delle disposizioni del CCNL 16.11.2022, in servizio al 31.12.2018, era pari a n. 58 unità (n. 35 presso la preesistente Camera di Commercio di Avellino e n. 23 presso la preesistente Camera di Commercio di Benevento), e pertanto l'incremento stabile per il Fondo della contrattazione decentrata di competenza dell'anno in corso, corrisponde a € **4.901,00** (€ 84,50 X 58);
- **lett. d)** di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
Il suddetto importo è stato calcolato in € **13.493,74** tenendo a riferimento quanto precisato dall'Aran con l'orientamento applicativo CFL174; l'agenzia specifica che atteso che la ratio dell'incremento in esame è quella di neutralizzare l'effetto degli incrementi stipendiali sui valori delle progressioni che gravano sul Fondo, una volta pagati gli incrementi con le decorrenze previste nella Tabella D, afferenti al 2019, 2020 e al 2021, nonché gli arretrati



2022, l'importo di incremento - a regime - sulle risorse stabili dell'anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a regime (1.1.2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.

- **Art. 79 comma 1 bis**; secondo tale disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1, nella parte stabile di cui al comma 1 dello stesso art. 79 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Le differenze stipendiali di cui all'art. 78 tra B3 e B1, calcolate con riferimento all'onere per il personale inquadrato nei profili professionali della categoria B, con accesso dalla posizione economica B3 (in assenza di personale inquadrato nei profili professionali della categoria D, con accesso dalla posizione economica D3) in servizio al 1° aprile 2023 (n.5 unità), per l'anno 2024 è pari a € **5.798,70**;

Il totale delle risorse stabili, al netto delle decurtazioni operate come dettagliate nella Sezione III, è pari ad € **358.239,19**, come di seguito schematizzate:

RISORSE PARTE STABILE

CCNL 16.11.2022	ex CCNL 21.5.2018	TIPOLOGIA	Importi
ART. 79 COMMA 1 LETT. a)	art. 67 comma 1	risorse indicate nell'art. 31, co. 2, ccnl 22.1.2004, riferite al 2017 (come certificate dal collegio dei revisori), comprensive di: - incrementi ex art. 32, co.1, stesso CCNL - (per le cciaa che avevano i parametri e lo hanno fatto) incrementi a) ex art. 32 cit., commi 4 e 7 (queste ultime non utilizzate, nel 2017, per finanziare alte professionalità) b) ex art. 4, comma 4, ccnl 9.5.2006 c) ex art. 8, comma 5, ccnl 11.4.2008 - risorse che hanno finanziato quote indennità comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) ccnl 22.1.2004	453.862,69
		(a detrarre) risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2017 per i titolari di p.o.	-131.527,83
	Importo Unico Consolidato ex c. 1 risultante dalla differenza tra i due importi sovrastanti		322.334,86
	art. 67 comma 2 lett. a)	(dal 2019) € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015	5.242,00
	art. 67 comma 2 lett. b)	importo pari alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria (n.b. per incrementi fino al 31.3.2018 si è tenuto conto dei differenziali di cui alla colonna a sinistra della tabella C allegata al ccnl, dal 1.4.2018 di quelli di cui alla colonna a destra della medesima tabella)	9.059,98



	art. 67 comma 2 lett. c)	importo integrale (13 mensilità) riva ed assegni ad personam corrisposti al personale cessato dal servizio. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. Cessazioni dal servizio CCIAA BN: anno 2019: n. 1 dipendente di cat. D - posizione economica D6; anno 2020: n. 1 dipendente di categoria D- posizione economica D6 e n. 1 dipendente cat. B3-Posizione Economica B7 - CCIAA AV: anno 2017: n. 1 unità cat. B3-Posizione Economica B7(€ 1.631,37); anno 2018: n. 1 dipendente categoria C-posizione economica C5 e n. 1 dipendente cat B1- posizione economica B7 (tot. € 1.337,18); anno 2019: n. 1 dipendente cat A- posizione economica A6 (€ 661,70); anno 2020: n.2 dipendenti categoria C posizione economica C6 e C5 (tot. € 2.874,17); anno 2021 : n.1 dipendente cat C- posizione economica C5 (€ 280,15); CCIAA IRPINIA SANNIO: anno 2023 n.1 dipendente area funzionari (€ 2.133,43) n.1 dipendente area operatori esperti (€ 2.219,10) n. 1 dipendente area operatori esperti /ass.pers. € 59,93).	16.792,03
ART.79 COMMA 1 LETT. b)		un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 (N.35 Avellino e n. 23 Benevento) incremento anno 2023	4.901,00
ART.79 COMMA 1 LETT. d)		un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. (CFL174 : decorrenza 1/1/2021)	13.493,74
ART.79 COMMA 1 - bis		a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. (n.5 dipendenti ex B3 di cui 1 cessato nel 2023)(€ 1.070,53 x5)	5.798,70
TOTALE RISORSE PARTE STABILE (senza decurtazioni)			377.622,31
DECURTAZIONI			
ART. 1, COMMA 456 l. n° 247/2013		importo pari alle riduzioni proporzionali operate, con riferimento all'anno 2014, per cessazioni di personale (N.B. non già assorbita negli importi esposti sub A) parte fissa)	13.962,39
ART. 1, COMMA 236 l. n° 208/2015		importo pari alle riduzioni proporzionali operate, con riferimento all'anno 2016, per cessazioni di personale (N.B. non già assorbita negli importi esposti sub A) parte fissa)	5.420,73
TOTALE RISORSE PARTE STABILE			358.239,19



SEZIONE II – RISORSE VARIABILI

Per quanto riguarda le risorse variabili, in attuazione dell'art. 79, comma 2 del CCNL 16.11.2022, sono state destinate al Fondo le seguenti ulteriori risorse:

- art. 79 comma 2 lett. a) che rinvia all'art. 67 comma 3 del CCNL 21.05.2018. E' pertanto inserito tra le risorse variabili l'importo di **€ 1.118,13** - importo una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; anno 2023 n.1 dipendente area funzionari (€ 527,85) n.1 dipendente area operatori esperti (€ 555,13) n. 1 dipendente area operatori esperti /ass.pers. (€ 35,15).
- art. 79 comma 2 lett. b) - importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa e pari ad **€ 10.565,88**;
- art. 79 comma 2 lett. d) - eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999 e pari ad **€ 31.258,83**.

Ai sensi, invece dell'art. 79 comma 3 del citato CCNL, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.

Tali risorse sono state quantificate in **€ 3.367,91**.

Considerato che al momento non si sono ancora concluse le attività legate alle valutazioni e alla liquidazione degli importi remunerativi della performance e delle indennità relativi all'anno 2023, non sono state inserite tra le risorse variabili quelle corrispondenti ai residui di parte stabile non utilizzati nell'anno 2023.

A tali risorse variabili potranno altresì essere aggiunte successivamente, previa certificazione del competente organo di controllo, anche le risorse di cui all'art. 17 comma 6 del CCNL 16/11/2022. A seguito delle disposizioni dei competenti organi dell'Ente in merito agli incarichi di elevata qualificazione e nel rispetto del modello sindacale corrispondente, le risorse disponibili alla contrattazione per l'anno 2024 potrebbero essere ampliate ai sensi della suddetta previsione contrattuale e attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 dello stesso CCNL. Tale ampliamento è neutrale rispetto alla verifica del limite anno 2016.

Il totale delle risorse variabili, allo stato attuale e con le precisazioni di cui sopra, è pertanto pari ad **€ 43.310,75** come di seguito schematizzate:



RISORSE PARTE VARIABILE			
CCNL 16.11.2022	CCNL 21.5.2018 ART. 67 COMMA 3	TIPOLOGIA	Importi
ARTICOLO 79 COMMA 2 LETT.A	LETT. D)	importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; anno 2023 n.1 dipendente area funzionari (€ 527,85) n.1 dipendente area operatori esperti (€ 555,13) n. 1 dipendente area operatori esperti /ass.pers. (€ 35,15).	1.118,13
ART. 79 COMMA 2	LETT. B)	risorse fino ad un massimo dell'1,2% monte-salari 1997, dirigenza esclusa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa	10.565,88
	LETT. C)	risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;	0
	LETT. D)	eventuali somme residue , dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999	31.258,83
ARTICOLO 79 COMMA 3		In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 . Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. <u>Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.</u>	3.367,91
ARTICOLO 79 COMMA 5		Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel fondo relativo al 2023	-
ARTICOLO 80 COMMA 1		quota risorse parte stabile non utilizzate negli anni precedenti	0,00
TOTALE RISORSE PARTE VARIABILE			46.310,75



SEZIONE III – EVENTUALI DECURTAZIONI DEL FONDO

Per quanto riguarda il dettaglio delle decurtazioni inerente le risorse decentrate, si specifica che il totale delle risorse stabili, pari ad **€ 377.622,31**, ha subito le seguenti decurtazioni corrispondenti alle decurtazioni operate presso la preesistente Camera di Commercio di Avellino e indicate per completezza di esposizione al fine di lasciare traccia della loro applicazione nella complessiva quantificazione delle risorse decentrate anno 2023:

a) **€ 13.962,39** ai sensi delle disposizioni introdotte dalla L.147/2013, art. 1 c. 456 (legge di stabilità 2014) laddove, in particolare, si stabilisce che le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio siano stabilmente decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto dell'artt. 9 comma 2-bis d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla l. n° 122/2010;

b) **€ 5.420,73** ai sensi delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 75/2017, art. 23, comma 2, laddove è prescritto, fra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 ed abroga, dalla predetta data, le disposizioni contenute all'art. 1 c. 236 della l. 208/2015 (legge stabilità 2016).

Dal totale delle risorse stabili, pertanto, operando le suddette decurtazioni abbiamo un ammontare pari ad **€ 358.239,19**. Ad esse vanno aggiunte le risorse variabili pari ad **€ 46.310,75**, per un totale di **€ 404.549,95**.

A questo punto, si è dato applicazione all'art. 79, comma 6 del CCNL 16/11/2022 secondo cui *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*. **È stata pertanto effettuata un'ulteriore decurtazione di € 3.742,26.**

Per giungere al calcolo della decurtazione, dalla consistenza fondo 2024 di **€ 404.549,95** (pari alle risorse fisse + le risorse variabili meno le decurtazioni fino all'anno 2017) è stato pertanto detratto in primis l'importo di **€ 73.122,17 pari alla sommatoria delle seguenti risorse:**

- € 5.242,00 (art. 67 comma 2 lett. a);
- € 9.059,98 (art. 67 comma 2 lett. B);
- € 4.901,00 (art. 79, comma 1, lett. b);
- € 13.493,74 (art. 79, comma 1, lett. d);
- € 5.798,70 (art. 79 comma 1- bis);
- € 31.258,83 (art. 79, comma 2, lett.d);
- € 3.367,91 (art. 79, comma 3);
- € 0 (art. 80, comma 1)

Circa gli incrementi di parte stabile, si evidenzia che il principio della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (secondo il quale *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse*



finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017") è stato fatto proprio dalla normativa con l'art.1 comma 1 del D.L. 14.12.2018 n.135 convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Altresì, tenendo conto delle indicazioni contenute nella circolare Mef/RGS del 15 aprile 2011, n. 12 e nel parere prot.n.257831 del 18.12.2018, relative alle voci di alimentazione del fondo da escludere dal novero di quelle da utilizzare per il confronto con il 2016, sono stati considerati extra limite D.L.vo n.75/2017 gli importi relativi allo straordinario non utilizzato nel 2023 di € 31.258,83.

E' lo stesso art. 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022 ad escludere le risorse ivi previste dalla sottoposizione al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017. Le stesse ammontano ad € 3.367,91.

Il fondo anno 2024 soggetto a limite è pertanto risultato di **462.955,61**, comprensive delle risorse destinate alle elevate qualificazioni (ex PP.OO) e pari ad €. **131.527,83**; il raffronto con il limite delle risorse decentrate anno 2016 (dato dalla sommatoria del limite della preesistente Camera di Commercio di Avellino e del limite della preesistente Camera di Commercio di Benevento) è stato quindi effettuato con l'importo di € **459.213,35 (limite non superabile anno 2016)**.

Risultando quest'ultimo importo superiore al limite 2016 (pari ad €. **459.213,35** – limite 2016 ex CCIAA Avellino € 241.535,35 e limite 2016 ex CCIAA Benevento € 217.678,00) si è provveduto alla decurtazione della maggiore somma di € **3.742,26**.

SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

SEZIONE I € 358.239,19 + SEZIONE II € 46.310,75 = € 404.549,95

AMMONTARE FONDO 2024 EXTRA LIMITE D.L.VO N. 75/2017 = € 73.122,17

AMMONTARE FONDO 2024 da considerare per limite = €. **331.427,78** (€. 404.549,65- € 73.122,17)

FONDO 2024 SOGGETTO A LIMITE = **331.427,78** + RISORSE DESTINATE A incarichi di elevata qualificazione (ex PP.OO.) € **131.527,83** = € **462.955,61**

LIMITE FONDO 2016 NON SUPERABILE € **459.213,35**

DECURTAZIONE € **3.742,26**

TOTALE FONDO 2024 SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE: € 400.807,69 (€. 404.549,95 – 3.742,26)

SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato



MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I – DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

Le risorse decentrate “stabili” non disponibili alla contrattazione sono relative ai differenziali di posizione economica pagati al personale che ha beneficiato negli anni delle P.E.O. assegnate in base a contratti decentrati, più differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria e quote per indennità comparto.

Come risulta dall'allegato A1) della determinazione del Commissario Straordinario n. 13 del 27/02/2024:

Risorse decentrate anno 2024: **€. 400.807,69**

Impieghi fissi non negoziabili: **€. 221.519,17**

Risorse disponibili alla contrattazione per differenza: **€. 179.288,51**

Ad esse potranno essere aggiunte successivamente, previa certificazione del competente organo di controllo,

- le eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate nell'anno 2023, ai sensi dell'art. 80 comma 1 del CCNL 16.11.2022; considerato che al momento non si sono ancora concluse le attività legate alle valutazioni e alla liquidazione degli importi remunerativi della performance e delle indennità relativi all'anno 2023, non sono state infatti ancora inserite tra le risorse variabili le risorse corrispondenti ai residui di parte stabile non utilizzati nell'anno 2023; tali risorse sono escluse dal computo del limite;
- le risorse di cui all'art. 17 comma 6 del CCNL 16/11/2022. A seguito delle disposizioni dei competenti organi dell'Ente in merito agli incarichi di elevata qualificazione e nel rispetto del modello sindacale corrispondente, le risorse disponibili alla contrattazione per l'anno 2024 potrebbero essere ampliate ai sensi della suddetta previsione contrattuale e attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 dello stesso CCNL. Tale ampliamento è neutrale rispetto alla verifica del limite anno 2016.

SEZIONE II – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

La delegazione trattante ha stabilito le modalità di utilizzo delle risorse decentrate nell'art. 3 del negoziato 2024-2025, la cui ipotesi è stata sottoscritta in data 18 luglio 2024, avente ad oggetto “*Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo*”.

Le risorse disponibili per la contrattazione, per l'anno 2024, ammontano ad **€. 179.288,51**.

In applicazione delle regole stabilite nell'intesa abbiamo la seguente destinazione:

			Anno 2024	
a)	premi correlati alla performance organizzativa	Massimo	35%	62.750,98
b)	premi correlati alla performance individuale	Almeno	30%	53.786,55
c)	indennità specifiche condizioni di lavoro	Massimo	3%	5.378,66



d) compensi per specifiche responsabilità	Almento	15%	26.893,28
e) compensi previsti da specifiche disposizioni di legge massimo 2 %	Massimo	2%	3.585,77
f) differenziali stipendiali con decorrenza nell'anno di riferimento (parte stabile) massimo 15 %	Massimo	15%	26.893,28
		totale	179.288,51

Le risorse rese disponibili sono state destinate, pertanto, agli specifici utilizzi previsti dall'art. 80 del CCNL 16/11/2022 ed è stato rispettato il limite di destinazione di cui all'art.80 comma 3 (alla performance individuale dovrà essere destinato almeno il 30 % delle risorse variabili).

SEZIONE III – DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Nessuna

SEZIONE IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO ANNO 2024

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione I:
€ 221.519,17;
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione II: **€ 179.288,51;**
- c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III:
€ 0
- d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo): **€ 400.807,69;**

SEZIONE V - Nessuna risorsa temporaneamente allocata all'esterno del fondo

SEZIONE VI - ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

- a) **attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;**

Come già innanzi evidenziato le risorse decentrate “stabili” non disponibili alla contrattazione sono relative ai differenziali di posizione economica pagati al personale che ha beneficiato negli anni delle P.E.O. assegnate in base a contratti decentrati, più differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria e quote per indennità comparto. Esse ammontano ad **€ 221.519,17**.



Come esplicitato nell'allegato A1) alla determinazione del Commissario Straordinario 13/2024, restano disponibili alla contrattazione decentrata € **136.720,02** di risorse stabili rimanenti da impieghi fissi. Le stesse garantiscono la copertura dei costi programmati per l'attribuzione dei differenziali stipendiali per l'anno 2024, che in base all'art. 3 del negoziato, consumano per l'anno 2024 un ammontare di risorse stabili pari a massimo € **26.893,28**.

Si evidenzia, infatti, che come precisato dall'art. 14 comma 3 del CCNL 16.11.2022, la progressione economica all'interno delle aree è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022.

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Il CCI di cui trattasi prevede al riguardo che l'attribuzione dei premi destinati alla performance individuale ed organizzativa sia strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento della qualità ed economicità dei servizi e sia quindi attuata, in unica soluzione, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo, mediante gli strumenti di valutazione e controllo della gestione, dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati nel Piano della Performance e con il sistema di valutazione e misurazione della performance adottato dall'Ente.

La valutazione individuale del personale fa riferimento agli obiettivi sia in quanto espressione dell'apporto individuale al conseguimento degli obiettivi di ente ed area organizzativa di appartenenza, sia in quanto traduzione delle attese dell'Ente verso un espletamento efficace delle azioni significative facenti capo al singolo e comunque riconducibili all'area di appartenenza.

Gli incentivi e i riconoscimenti economici sono previsti per coloro che hanno raggiunto il livello di prestazione e di risultato attesi e predefiniti in sede di assegnazione di obiettivi; la misurazione e valutazione dei comportamenti del personale di qualifica non dirigenziale nonché l'attribuzione dei premi correlati alla performance individuale avviene secondo le regole, condivise con l'OIV dell'Ente, di cui al Sistema di valutazione della performance approvato con determinazione del commissario straordinario, con i poteri della Giunta, n. 82 del 24/10/2023.

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Come ampiamente rappresentato nella relazione illustrativa al CCI 2023-2025 di cui trattasi, nella definizione dei criteri per le procedure volte al conferimento delle progressioni orizzontali si è operato in stretta aderenza con la cornice di regole - legali e contrattuali - che vigono in materia e che non possono essere modificate in sede di contrattazione integrativa.

Al fine di remunerare l'accrescimento del grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle proprie funzioni, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. Tali "differenziali stipendiali", che si configurano come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1- bis del D.lgs. n. 165/2001 e che non determinano l'attribuzione di mansioni superiori, **avvengono mediante procedura selettiva di area**, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate e secondo i criteri e le regole definite dalla delegazione trattante agli artt. 6 e 7 del negoziato.



MODULO III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

Dal raffronto del fondo anno 2024 con il corrispondente fondo certificato dell'anno 2023, abbiamo la seguente situazione:

TABELLA 1

RISORSE STABILI

CCNL 16.11.2022	ex CCNL 21.5.2018	TIPOLOGIA	2023	2024	DIFFERENZE
ART. 79 COMMA 1 LETT. a)	art. 67 comma 1	risorse indicate nell'art. 31, co. 2, ccnl 22.1.2004, riferite al 2017 (come certificate dal collegio dei revisori), comprensive di: - incrementi ex art. 32, co.1, stesso CCNL - (per le cciaa che avevano i parametri e lo hanno fatto) incrementi a) ex art. 32 cit., commi 4 e 7 (queste ultime non utilizzate, nel 2017, per finanziare alte professionalità) b) ex art. 4, comma 4, ccnl 9.5.2006 c) ex art. 8, comma 5, ccnl 11.4.2008 - risorse che hanno finanziato quote indennità comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) ccnl 22.1.2004	453.862,69	453.862,69	0,00
		(a detrarre) risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2017 per i titolari di p.o.	131.527,83	131.527,83	0,00
	Importo Unico Consolidato ex c. 1 risultante dalla differenza tra i due importi sovrastanti		322.334,86	322.334,86	0,00
	art. 67 comma 2 lett. a)	(dal 2019) € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015	5.242,00	5.242,00	0,00
	art. 67 comma 2 lett. b)	importo pari alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria (n.b. per incrementi fino al 31.3.2018 si è tenuto conto dei differenziali di cui alla colonna a sinistra della tabella C allegata al ccnl, dal 1.4.2018 di quelli di cui alla colonna a destra della medesima tabella)	9.059,98	9.059,98	0,00



	art. 67 comma 2 lett. c)	importo integrale (13 mensilità) ria ed assegni ad personam corrisposti al personale cessato dal servizio. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.	12.379,57	16.792,03	+	4.412,46
ART.79 COMMA 1 LETT. b)		un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 (N.35 Avellino e n. 23 Benevento) incremento anno 2023	4.901,00	4.901,00	+	0,00
ART.79 COMMA 1 LETT. d)		un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. (CFL174 : decorrenza 1/1/2021)	13.493,74	13.493,74	+	0,00
ART.79 COMMA 1 - bis		a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1.	3.568,43	5.798,70	+	2.230,27
TOTALE RISORSE PARTE FISSA (senza decurtazioni)			370.979,58	377.622,31	+	6.642,73
DECURTAZIONI						0,00
ART. 1, COMMA 456 l. n° 247/2013		importo pari alle riduzioni proporzionali operate, con riferimento all'anno 2014, per cessazioni di personale (N.B. non già assorbita negli importi esposti sub A) parte fissa)	13.962,39	13.962,39		0,00
ART. 1, COMMA 236 l. n° 208/2015		importo pari alle riduzioni proporzionali operate, con riferimento all'anno 2016, per cessazioni di personale (N.B. non già assorbita negli importi esposti sub A) parte fissa)	5.420,73	5.420,73		0,00



ART. 67, COMMA 2, LETT. E) CCNL 21.5.2018	riduzione componente stabile per effetto di trasferimenti di personale ad altri enti					0,00
ART. 67, COMMA 3, LETT. K) CCNL 21.5.2018	riduzione componente variabile prorata per effetto di trasferimenti nell'anno di personale ad altri enti					0,00
TOTALE RISORSE PARTE STABILE		351.596,46	358.239,19	+		6.642,73
RISORSE PARTE VARIABILE						
CCNL 16.11.2022	CCNL 21.5.2018 ART. 67 COMMA 3	TIPOLOGIA	2023	2024		
	LETT. D)	importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;	0,00	1.118,13	+	1.118,13
ART. 79 COMMA 2						
LETT. B)		risorse fino ad un massimo dell'1,2% monte-salari 1997, dirigenza esclusa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa (eventualità verificata in sede di contrattazione integrativa)	10.565,88	10.565,88		0,00
LETT. C)		risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;	0,00	0,00	-	0,00
LETT. D)		eventuali somme residue , dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999	17.806,18	31.258,83	+	13.452,65
ARTICOLO 79 COMMA 3		In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di	3.367,91	3.367,91	+	0,00



		una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 . Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.				
ARTICOLO 79 COMMA 5	Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel fondo relativo al 2023		13.169,91	-	-	13.169,91
ARTICOLO 80 COMMA 1 CCNL 16.11.2022	quota risorse parte stabile non utilizzate negli anni precedenti		13.570,18	0,00	-	13.570,18
TOTALE RISORSE PARTE VARIABILE			58.480,06	46.310,75	-	12.169,31
CONSISTENZA COMPLESSIVA FONDO CCI ANNUALITA' prima della decurtazione per raffronto limite anno 2016			410.076,52	404.549,94	-	5.526,58
AMMONTARE FONDO EXTRA LIMITE 75/2017			71.009,43	73.122,17	+	2.112,74
AMMONTARE FONDO soggetto al limite (AL NETTO DELLE SOMME EXTRA LIMITE)			339.067,09	331.427,77	-	7.639,32
AMMONTARE RISORSE DESTINATE A PP.OO.			131.527,83	131.527,83	+	0,00
AMMONTARE RISORSE DESTINATE AL FONDO ANNUALITA' DA CONSIDERARE PER IL SUDETTO LIMITE (COMPRESIVE DEL FONDO PP.OO.)			470.594,92	462.955,60	-	7.639,32
AMMONTARE RISORSE FONDO 2016 COSTITUENTI IL LIMITE NON SUPERABILE (ex art. 23, comma 2, d. lgs. n° 75/2017 ed art. 67, comma 7, ccnl)			459.213,35	459.213,35		0,00
RIDUZIONE CONSISTENZA FONDO FINO A CONCORRENZA DEL FONDO 2016			11.381,57	3.742,25	-	7.639,32
TOTALE RISORSE DESTINATE FONDO ANNO (consistenza complessiva - Riduzione fino a consistenza fondo 2016)			398.694,95	400.807,69	+	2.112,74



TABELLA 2 – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

Per quanto riguarda la programmazione di utilizzo del fondo anno 2024 della CCIAA Irpinia Sannio, come già evidenziato nella Sezione II del Modulo II, la delegazione trattante ha stabilito le modalità di utilizzo delle risorse decentrate nell'art. 3 del negoziato, avente ad oggetto “*Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo*”.

In applicazione delle regole stabilite nell'intesa abbiamo la seguente destinazione tra risorse indisponibili e le risorse disponibili, messe a confronto con quelle relative all'anno 2023:

Programmazione utilizzo del fondo	Anno 2023	Anno 2024
Impieghi fissi (PEC già attribuite e indennità comparto) - <i>al lordo della trattenuta Legge Brunetta su ind. di comparto</i>	257.580,57	221.519,17
premi correlati alla performance organizzativa	49.390,03	62.750,98
premi correlati alla performance individuale	42.334,31	53.786,55
indennità specifiche condizioni di lavoro	4.233,43	5.378,66
compensi per specifiche responsabilità	21.167,16	26.893,28
compensi previsti da specifiche disposizioni di legge	2.822,29	3.585,77
differenziali stipendiali con decorrenza nell'anno di riferimento (parte stabile)	21.167,16	26.893,28
Totale	398.694,95	400.807,69

MODULO IV - COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

SEZIONE I - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA DELLA GESTIONE

Nel preventivo economico 2024 - approvato con determinazione del Commissario straordinario, adottata con i poteri del Consiglio camerale, n. 126 del 28/12/2023, previo parere positivo rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti, sull'attendibilità dei proventi, degli oneri e degli investimenti ai sensi dell'art. 30 del DPR n.254/2005 - i fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigente trovano imputazione al conto 321012.

SEZIONE II - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO

Il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023, costituito con determinazione del Commissario n.28 del 31/5/2023, risulta utilizzato solo per gli impieghi fissi. La verifica richiesta nella presente sezione può essere effettuata solo a consuntivo in esito alla liquidazione degli istituti previsti dal CCDI sottoscritto per l'anno 2023.



**SEZIONE III - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE
DELL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI
DESTINAZIONE DEL FONDO**

Nel preventivo economico 2024 approvato con la citata determinazione del Commissario straordinario, adottata con i poteri del Consiglio camerale, n. 126 del 28/12/2023, previo parere positivo rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti, sull'attendibilità dei proventi, degli oneri e degli investimenti ai sensi dell'art. 30 del DPR n.254/2005 - i fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigente trovano imputazione al conto 321012 che registra uno stanziamento di euro 373.291,12 destinati al finanziamento della quota di competenza del fondo in esame.

Come per il passato, non integra il fondo ma resta direttamente a carico del bilancio dell'Ente, l'importo per la quota a) dell'indennità di comparto.

Al conto n. 321003 per lo straordinario è stato previsto l'importo di € 74.618,00.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 192 della legge n.266/2005, ai fini della determinazione del "carico finanziario" effettivamente gravante sui bilanci degli enti, le risorse decentrate comportano oneri aggiuntivi per circa 130.000,00 euro (ex-Inpdap, ex-Enpedep e Irap) che trovano imputazione ai pertinenti conti di bilancio.

**Il Dirigente dell'Area I
"Amministrazione"
(Dott. Antonio Luciani)**